

**Consorzio Società della Salute Alta Val D'Elsa**  
**Verbale di Giunta Esecutiva SdS**

Comuni di Casole D'Elsa, Colle di Val D'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Azienda USL Toscana sud est  
Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

**DELIBERA N.3 DEL 23/05/2016**

**OGGETTO: Accordo tra SdS Alta Val D'Elsa e AUSL Toscana sud est per l'avvalimento di strutture organizzative per lo svolgimento delle attività a supporto delle funzioni di cui alla LRT 40/2005, s mi**

		Presente	Assente
Comune di Poggibonsi	David Bussagli – Presidente	X	
Comune di Colle di Val D'Elsa	Fabio Berti - Assessore	X	
Comune di San Gimignano	Giacomo Bassi - Sindaco	X	
Comune di Casole D'Elsa	Piero Pii - Sindaco		X
Comune di Radicondoli	Emiliano Bravi - Sindaco		X
Azienda USL Toscana sud est	Francesco Ghelardi – delegato Direttore	X	

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS dott.Luca Vigni

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Tiziana Furiesi.

**Da trasmettere a:** Collegio Sindacale ai sensi dell'art.71 decies LRT N.40/2005 e s.m.i. e dell'art.12 dello Statuto SdS Alta Val D'Elsa

## LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO l'Atto Costitutivo della "Società della Salute della Zona Alta Val D'Elsa", istituita in forma di consorzio pubblico ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 – Rep.7015, nonché lo Statuto approvato contestualmente all'Atto Costitutivo di cui sopra ;

VISTI:

- la LRT n.40/2005 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e smi, che agli artt.71 bis e seguenti istituisce le Società della salute quali enti per l'integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;
- l'art. 71 quindicesimo, comma 3, della citata LRT 40/2005 e smi, il quale specifica che "la costituzione delle strutture organizzative delle società della salute deve evitare duplicazioni tra le società della salute ed enti consorziati";
- l'art. 15 della Legge 241/1990 e smi che prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la DGRT n.243/2011 dispone che "per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 71 bis, comma 3, le società della salute si avvalgono, senza duplicazioni, delle risorse strumentali messe a disposizione dagli enti associati. A tale scopo assumono rilevanza gli accordi di avvalimento che le SdS possono stipulare con gli enti associati e le convenzioni che le SdS possono stipulare con gli ESTAV regionali";
- la richiamata DGRT n.243/2001 definisce l'avvalimento, in base ad un parere del Consiglio di Stato del 2003, quale "tipica relazione attributiva in forza della quale un soggetto utilizza le capacità organizzative e tecniche insediate in altro apparato organizzativo, pur conservando la titolarità e l'esercizio della funzione, così da determinare un particolare tipo di aggregazione tra due strutture";
- il regolamento di organizzazione della SdS, approvato con delibera Assemblea dei Soci n.4 del 26/03/2015 che prevede all'allegato A) le strutture amministrative minime di supporto di cui avvalersi;
- la delibera Assemblea dei Soci n.1 del 04/03/2015 con la quale la SdS ha espresso la volontà e l'impegno di definire accordi di avvalimento per il sostegno dei processi amministrativi, per il supporto allo svolgimento dei compiti di programmazione e per il supporto delle

attività contabili e di controllo;

RITENUTO legittimo e opportuno procedere alla stipula del suddetto accordo, secondo lo schema unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato A), in virtù del fatto che all'interno della SdS Alta Val d'Elsa non esiste, ad oggi, personale dipendente né a qualsiasi altro titolo assegnato;

CONSIDERATO che la AUSL Toscana sud est, socio consorziato della SdS, si è dichiarata disponibile a stipulare detto accordo;

A VOTI UNANIMI,

#### DELIBERA

1. Di stipulare l'accordo con la AUSL Toscana sud est, secondo lo schema unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato A), per l'avvalimento di strutture organizzative della AUSL per il sostegno dei processi amministrativi a supporto delle funzioni attribuite alla Società della Salute dalla normativa vigente.
2. Di dare atto che il suddetto accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2017.
3. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.71decies LRT n.40/2005 e smi e dell'art.12 dello Statuto.

## **ACCORDO DI AVVALIMENTO TRA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA E AZIENDA U.S.L.TOSCANA SUD-EST**

L'anno, il giorno ..... del mese di ..... presso la sede legale del Consorzio "Societa' della Salute della Zona Alta Val d' Elsa" fra le seguenti parti:

- **Consorzio "Societa' della Salute della Zona Alta Val d' Elsa"** con sede in Poggibonsi, Piazza Cavour n. 2 – P.I e C.F. 01287800526 rappresentata dal Presidente David Bussagli nato a Castelfiorentino (Fi) il 07/08/1982 e residente a Poggibonsi, Via Volontari della libertà,4 di seguito denominato SdS;

**E**

- **"Azienda U.S.L.Toscana sud-est"** con sede legale in Arezzo, Via Curtatone,54 , P.I. e C.F.02236310518 rappresentata dal Direttore Generale Enrico Desideri nato a .....il ..... e residente in Via .....di seguito denominata AUSL;

### **premesse che:**

- la L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. "Disciplina del servizio sanitario regionale" ha istituito le Società della Salute in Toscana;
- con atto del Segretario Generale del Comune di Poggibonsi in data 3 Febbraio 2010 Repertorio n. 7015, i Comuni di Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa, San Gimignano, Casole d'Elsa e Radicondoli e l'Azienda Usl 7 di Siena hanno costituito, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000, il Consorzio pubblico denominato "Societa' della Salute della Zona Alta Val d'Elsa" e registrato il relativo Statuto;
- l'art.71 quindices, comma 3, LRT 40/2005 e s.m.i. specifica che *"la costituzione delle strutture organizzative delle società della salute deve evitare duplicazioni tra le società della salute ed enti consorziati"*;
- la Legge 241/1990, all'art.15, prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la DGRT n.243/2011 dispone che *"per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 71 bis, comma 3, le società della salute si avvalgono, senza duplicazioni, delle risorse strumentali messe a disposizione dagli enti associati. A tale scopo assumono rilevanza gli accordi di avvalimento che le SdS possono stipulare con gli enti associati e le convenzioni"*

*che le SdS possono stipulare con gli ESTAV regionali”;*

- la richiamata DGRT n.243/2001 definisce l'avvalimento, in base ad un parere del Consiglio di Stato del 2003, quale *“tipica relazione attributiva in forza della quale un soggetto utilizza le capacità organizzative e tecniche insediate in altro apparato organizzativo, pur conservando la titolarità e l'esercizio della funzione, così da determinare un particolare tipo di aggregazione tra due strutture”*;
- il regolamento di organizzazione della SdS, approvato con delibera Assemblea dei Soci n.4 del 26/03/2015 prevede all'allegato A) le strutture amministrative minime di supporto di cui avvalersi;
- con delibera Assemblea dei Soci n.1 del 04/03/2015 la SdS ha espresso la volontà e l'impegno di definire accordi di avvalimento per il sostegno dei processi amministrativi, per il supporto allo svolgimento dei compiti di programmazione e per il supporto delle attività contabili e di controllo;

**Tutto ciò premesso e considerando tale premessa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Art. 1 – Oggetto dell'Accordo**

Il presente accordo ha lo scopo di disciplinare con quali modalità la SdS si avvale delle strutture organizzative della AUSL.

### **Art. 2 - Le attività**

Le attività amministrative, servizi generali e di supporto, di cui la SdS si avvale sono le seguenti :

- gestione economica e finanziaria  
(contabilità generale e analitica, bilancio, controllo di gestione, tenuta libri contabili, rendicontazione economica ad enti istituzionali)
- gestione del personale  
(predisposizione cedolino mensile, obblighi previdenziali e fiscali, debiti informativi verso enti istituzionali)
- formazione del personale  
(partecipazione del personale afferente alla SdS di attività organizzata direttamente dalla AUSL e organizzazione attività formativa specifica su richiesta della SdS)
- procedure di evidenza pubblica per acquisizione di personale, ove necessario

- attività di supporto agli organi, segreteria e affari generali  
(segreteria degli organi, redazione verbali, provvedimenti amministrativi, tenuta libri sociali, regolamenti, procedure, contratti e ogni altra attività amministrativa prevista dalla normativa)
- attività di supporto all'ufficio di piano per la predisposizione del PIS
- comunicazione  
(ufficio stampa, aggiornamento e implementazione sito web)
- adempimenti normativi in tema di:
  - protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003)
  - sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
  - trasparenza (D.lgs. 33/2013)
  - anticorruzione (L.190/2012)

La AUSL garantisce lo svolgimento delle attività descritte tramite le strutture organizzative di cui al proprio organigramma/repertorio aziendale, privilegiando, ove possibile, strutture decentrate nell'ambito territoriale della SdS.

### **Art.3 – Modalità di svolgimento e monitoraggio**

Le singole attività in avvalimento saranno svolte secondo le indicazioni impartite dal Direttore SdS sotto forma di apposite procedure.

Il monitoraggio della corretta esecuzione del presente accordo è attribuito al Direttore e/o al responsabile del coordinamento delle funzioni di supporto così come previsto nel regolamento di organizzazione della SdS.

### **Art.4 – Responsabilità**

La SdS rimane titolare e responsabile della funzione gestita mediante avvalimento.

Il Direttore della SdS, quale figura gestionale apicale del Consorzio, si relaziona direttamente con le strutture aziendali e i servizi di cui la SdS si avvale, per fornire istruzioni e specificazioni per il regolare svolgimento delle attività.

### **Art.5 – Durata**

Il presente accordo ha durata dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2017 ed è rinnovabile per espressa volontà dei contraenti.

L'eventuale recesso di uno dei contraenti deve essere formalmente notificato all'altro con un anticipo di almeno tre mesi, al fine di consentire i provvedimenti organizzativi conseguenti.

### **Art.6 - Oneri**

Il presente accordo non comporta oneri a carico della SdS.

Le parti si impegnano a svolgere tutte le attività necessarie per la corretta ed efficace esecuzione del presente accordo impegnandosi a risolvere ogni eventuale disagio o ritardo che dovesse verificarsi nello spirito di reciproca collaborazione nonché di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

### **Art.7 – Controversie**

Eventuali controversie scaturenti dall'applicazione e dal rispetto del presente accordo sono affidate ad un Collegio arbitrale composto da un rappresentante nominato dalla SdS, uno dalla AUSL e il terzo dai primi due. Il Collegio opera a titolo gratuito.

Poggibonsi,

Il legale rappresentante  
AUSL Toscana sud est  
Dr.Enrico Desideri

Il legale rappresentante  
SdS Alta Val D'Elsa  
Dr.David Bussagli